## GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 38

Adunanza 11 settembre 2012

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI TORINO - VARIANTE PARZIALE N. 222 AL P.R.G.C. - PARERE DEFINITIVO DELLA PROVINCIA.

Protocollo: 754 – 32895/2012

Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIANFRANCO PORQUEDDU, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, UGO PERONE, MARIAGIUSEPPINA PUGLISI, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D'ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale BENEDETTO BUSCAINO.

Sono assenti gli Assessori UMBERTO D'OTTAVIO, CARLO CHIAMA e PIERGIORGIO BERTONE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione del Presidente della Provincia.

Premesso che il Comune di Torino ha adottato, con deliberazione C.C. n. 3 del 23/01/2012, il Progetto Preliminare della Variante parziale n. 222 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77;

rilevato che la Variante parziale come sopra adottata presenta i seguenti contenuti:

- modifiche alla "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" del P.R.G.C. vigente, per le seguenti sei aree site in ambito collinare:
  - strada del Mainero n. 80 (osservazione n. 15) "Zona consolidata collinare Residenza <u>R7"</u> (indice fondiario 0,20 mq/mq): modifica dalla *Sottoclasse IIIb3(C)* alla *Sottoclasse IIIb2(C)* per una superficie pari a circa 2.803 mq;
  - via Domus Aurea corso Chieri, 178 (osservazione n. 26) "Zona consolidata collinare Residenza R7" (indice fondiario 0,20 mq/mq): modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a circa 1.995 mq;
  - strada Val Pattonera n. 260 (osservazione n. 45) "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po": modifica dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a circa 1.304 mq;
  - strada Val Pattonera n. 117 (osservazione n. 46) "Zona consolidata collinare -

- <u>Residenza R6"</u> (indice fondiario 0,07 mq/mq): modifica dalla *Sottoclasse IIIb3(C)* alla *Sottoclasse IIIb2(C)* per una superficie pari a circa 1.699 mq;
- strada Val Pattonera n. 117-131 (osservazione n. 47) "Zona consolidata collinare <u>Residenza R6"</u> (indice fondiario 0,07 mq/mq): modifica dalla Sottoclasse IIIa(C) e dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C) per una superficie pari a circa 4.239 mq;
- <u>viale Thovez n. 11 "Zone a verde privato con preesistenze edilizie parte collinare a levante del fiume Po"</u>: modifica dalla *Sottoclasse IIIb3(C)* alla *Sottoclasse III(C)* per una superficie pari a 17.544 mq;

considerato che con propria deliberazione prot. n. 215-782/2012 del 20 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta provinciale ha espresso, sui contenuti della Variante parziale n. 222 al P.R.G.C. come adottata dal Comune di Torino con la citata deliberazione C.C. n. 3/2012, giudizio di incompatibilità con il vigente PTC2 con le seguenti motivazioni:

«- per quanto attiene alle aree site in strada Val Pattonera n. 117 e in parte in strada Val Pattonera n. 117-131, oggetto di modifica della rispettiva classificazione idrogeomorfologica, si rileva che le stesse sono interessate da un fenomeno di frana attiva, come risulta rappresentato nella documentazione del quadro del dissesto del PTC2 vigente, indicata al comma 4 dell'art. 50 "Difesa del suolo" delle N.d.A. e precisamente nella Tavola DS2a Carta dei dissesti, in scala 1:25.000 Ambito Sud 5 - riquadro 1. Dalla documentazione adottata e trasmessa, non risulta essere stato preso in considerazione il vigente PTC2 ed in particolare che le modifiche previste dalla Variante adottata non sono state valutate con i contenuti della citata Tavola DS2a, in contrasto con quanto previsto dal citato comma 4 dell'art. 50 N.d.A. del PTC2, in base al quale "...i Comuni sono comunque tenuti a confrontarsi con i contenuti di tali elaborati." »;

preso atto che con deliberazione della G.C. n. 769 (mecc. n. 2012 04085/009) del 24 luglio 2012, il Comune di Torino ha controdedotto ai rilievi che hanno determinato il giudizio di incompatibilità espresso dalla G.P. con la deliberazione prot. n. 215-782/2012 del 20/03/2012, con le seguenti argomentazioni:

« (...) sono stati fatti ulteriori e puntuali approfondimenti congiunti con i tecnici della Provincia di Torino, a seguito dei quali risulterebbe l'indicazione di una frana attiva che interessa, per quanto è stato possibile rilevare con gli strumenti informatici, una porzione di estensione pari a circa 40 mq dell'area sita in strada Val Pattonera, 117, interessata dalla Variante n. 222 al P.R.G.

Pertanto, come d'intesa con la Provincia di Torino, in recepimento delle puntuali indicazioni, si provvede a rettificare, nell'allegato tecnico n. 3 al PRG "Carta di Sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, scala 1:5.0000- variante", l'area interessata dalla frana attiva, riportandola nella Sottoclasse IIIb3(C). L'estensione di tale riperimetrazione cautelativa comprende l'introduzione di una "distanza di sicurezza" dal margine dell'area di frana pari a circa 10 metri.

A seguito di tale modifica, l'area oggetto di variazione dalla Sottoclasse IIIb3(C) alla Sottoclasse IIIb2(C), risulta pari a circa mq 1.368 mq, comportando una riduzione di circa 331 mq rispetto alla superficie originaria (pari a 1.699 mq circa), come graficamente illustrato negli elaborati allegati al presente atto (...).

Si precisa inoltre che, così come previsto al cap. 1, comma 4 dell'allegato B delle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione (N.U.E.A.) del P.R.G vigente ("Studio geologico parte di collina analisi dei dissesti analisi della situazione di stabilità interventi ammissibili"), la presenza di una frana attiva sull'area comporta il rispetto nelle prescrizioni eventualmente più cautelative, riportate nelle Norme di Attuazione del PAI all'art. 9 comma 2

Le indicazioni di cui sopra verranno pertanto riportate nel Progetto Definitivo della variante in oggetto.

Quanto all'ulteriore rilievo relativo al mancato confronto della Variante parziale n. 222 con i contenuti del PTCP2 ed in particolare con la Tavola DS2a "Carta dei dissesti", scala 1.25.000 - Ambito sud 5, allegata al PTCP2, si precisa che le ulteriori aree oggetto di variante non risultano interessate dai fenomeni di dissesto evidenziati in tale elaborato. Si rappresenta, peraltro, la concreta difficoltà di lettura della sopra citata tavola, la cui base cartografica non è rapportabile a quella riportata nell'allegato tecnico 3 al PRG "Carta di sintesi".

Infatti, così come rilevato nell'incontro di carattere tecnico tra la Provincia ed il Comune del 28 maggio u.s., la "Carta dei dissesti", allegata al PTCP2, non è allineata rispetto all'allegato tecnico 3 al PRG, di maggior dettaglio.

Ciò premesso, con il presente atto si recepiscono i rilievi riportati nella citata Deliberazione della Giunta Provinciale n. 11 del 20 marzo 2012, n. 215 – 7882/2012, in ottemperanza a quanto riportato nel Documento "Varianti Parziali di Piano Regolatore - Orientamenti per l'applicazione della Legge Regionale n. 41/97", per il quale: "L'eventuale giudizio di incompatibilità da parte della Provincia comporta sempre l'obbligo per il Comune di ripresentare alla Provincia stessa un nuovo progetto preliminare, con l'eccezione dei casi in cui il giudizio di incompatibilità contenga puntuali e circostanziate richieste di integrazione su specifici contenuti della variante ed il Comune provveda al loro integrale recepimento senza aggiunte o omissioni".»;

vista l'istanza di riesame della Città di Torino in data 31/07/2012 (pervenuta il 03/08/2012), volta ad ottenere il definitivo parere della Provincia di Torino, ai sensi del comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante Parziale, così come precisati dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997, n. 41;

visto il parere del Servizio Difesa del Suolo in data 10 agosto 2012, trasmesso con nota prot. n. 641184 del 13/08/2012, dal quale emerge che "(...) la Città di Torino ha provveduto a riperimetrare l'area di prevista modificazione della classe di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica secondo un criterio maggiormente conforme all'assetto geomorfologico della zona. Pertanto, si esprime parere favorevole alla proposta di riclassificazione.";

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

## con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A

- 1. di esprimere, per le motivazioni illustrate in premessa che vengono qui integralmente richiamate, definitivo parere favorevole, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, sui contenuti della Variante parziale n. 222 al P.R.G.C. adottata dal Comune di Torino, sulla base delle controdeduzioni approvate dalla G.C. di Torino con deliberazione n. 769 del 24/07/2012;
- 2. di trasmettere al Comune di Torino la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato.

Il Segretario Generale f.to B. Buscaino Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta